



**REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI
QUALIFICAZIONE LAVORI, FORNITURE,
SERVIZI E PROFESSIONISTI EX ART.134 D. LGS.
N. 50/2016**

**REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI, FORNITURE,
SERVIZI E PROFESSIONISTI EX ART.134 D. LGS. N. 50/2016**



ART. 1 - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Nel rispetto dei principi comunitari, nonché del regolamento aziendale per le acquisizioni di lavori, beni e servizi nei settori speciali sotto soglia comunitaria, la SII s.c.p.a., con sede in Terni Via Primo Maggio n. 65 definita "*impresa pubblica*" ex art. 3 lett. t) del D.lgs. n. 50/2016 e soggetto operante nella gestione del ciclo idrico integrato, ha redatto, ai sensi dell'art. 134 D.lgs. 50/2016, il presente Regolamento riguardante il Sistema di Qualificazione (nel seguito "Sistema di Qualificazione"). Il predetto sistema ha lo scopo di definire elenchi di operatori economici dotati di idoneità e capacità nell'ambito dei quali la SII s.c.p.a. individua i soggetti da invitare alle procedure di affidamento dei Lavori, Forniture, Servizi e Professionisti - che rientrano nell'ambito delle attività di cui all'art. 117 del D.lgs. 50/2016 (Ciclo Idrico Integrato). La SII s.c.p.a. provvede, quindi, alla formazione e revisione periodica degli elenchi ufficiali di operatori/imprese, organizzati per ciascuna delle seguenti categorie: ALLEGATO A: Lavori ALLEGATO B: Forniture e Servizi ALLEGATO C: Professionisti. La SII s.c.p.a. provvede alla qualificazione dei soggetti seguendo l'ordine progressivo con cui gli stessi hanno provveduto a completare la registrazione sul portale. Farà fede a tale scopo la data di registrazione al portale. Per i soggetti, che durante il procedimento di qualificazione segnalino uno o più variazioni dei loro requisiti, fa fede la data di aggiornamento dei dati. Entro 30 giorni dal caricamento sul portale di tutta la documentazione completa per la qualificazione, la SII s.c.p.a. comunica all'operatore economico interessato l'esito positivo del procedimento di qualificazione specificando le categorie di specializzazione e le classi di importo per le quali lo stesso è qualificato. L'efficacia della iscrizione resta condizionata dall'esito positivo delle verifiche dei requisiti di carattere generale. Qualora la documentazione non sia ritenuta completa e/o esaustiva, il procedimento di qualificazione viene sospeso, previo avviso agli interessati, fino a quando il soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti/integrazioni. Nel caso di mancato invio della documentazione integrativa, entro un mese dall'ultimo sollecito effettuato, che avverrà non oltre il sessantesimo giorno dal primo caricamento dei documenti sul portale da parte dell'operatore economico richiedente l'iscrizione, l'istanza di qualificazione si considererà come mai presentata. I soggetti qualificati sono informati tramite comunicazione via PEC; in caso di esito negativo, l'informazione conterrà i motivi della mancata qualificazione. La presente procedura si applica, inoltre, anche alle società già qualificate a seguito di bando di gara, alle quali la SII s.c.p.a. ha affidato lavori, forniture e servizi successivamente alla data di

**REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI, FORNITURE,
SERVIZI E PROFESSIONISTI EX ART.134 D. LGS. N. 50/2016**



pubblicazione del presente regolamento e previo assenso delle stesse all'inserimento nel Sistema di Qualificazione. Qualora nel corso di validità del presente regolamento dovesse modificarsi la normativa vigente, applicabile al caso di specie, anche le disposizioni del presente regolamento, divenute incompatibili, devono intendersi automaticamente abrogate e qualora possibile, sostituite o adeguate con le nuove norme.

ART. 2 - DURATA E VIGENZA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Il Sistema di Qualificazione ha durata indeterminata. La SII s.c.p.a. si riserva la facoltà di:

- Modificare in tutto od in parte il Regolamento nonché i requisiti di carattere generale e speciale, mediante pubblicazione sul sito aziendale;
- Aggiornare e/o modificare in qualunque momento le categorie pubblicate, mediante pubblicazione sul sito aziendale, restando inteso che in relazione a quanto sopra gli operatori economici non possono avanzare nei confronti della SII diritti o pretese di alcun titolo;
- Modificare o porre fine, ad uno o più dei Sistemi di Qualificazione

Durante il periodo di vigenza del Sistema di Qualificazione gli operatori economici interessati possono sempre presentare domanda di ammissione al Sistema stesso, essendo valutati in base all'effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento e chiedere l'iscrizione anche per più categorie nella medesima domanda. È onere dell'operatore economico interessato, in caso di modifiche, procedere all'aggiornamento delle informazioni e dei dati forniti in modo tempestivo entro e non oltre 10 giorni dall'avvenuta modifica dei requisiti di ordine generale (a titolo solo esemplificativo e non esaustivo: regolarità del DURC e del certificato di regolarità fiscale della Agenzia delle Entrate, Inarcassa, variazioni societarie etc.) e speciale. Il mancato aggiornamento dei dati, forniti in sede di iscrizione, qualora integrante una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016, pregiudicherà l'eventuale aggiudicazione e la contestuale sospensione dell'operatore economico come previsto al successivo art. 9. È facoltà della stazione appaltante effettuare delle verifiche a spot nel corso dell'anno sul mantenimento da parte degli operatori economici dei requisiti di ordine generale e speciale. La mancata comunicazione della perdita, anche di uno solo, dei requisiti di carattere generale e speciale è equiparata ad una falsa comunicazione e, pertanto, comporta la cancellazione dal Sistema di Qualificazione, ai sensi dell'art.8 del presente Regolamento, inoltre la stazione appaltante in attuazione delle prescrizioni di cui all'art. 80, comma 12, D.lgs. 50/2016 ne darà segnalazione all'Anac.

ART. 3- SOGGETTI AMMESSI AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

**REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI, FORNITURE,
SERVIZI E PROFESSIONISTI EX ART.134 D. LGS. N. 50/2016**



Possono essere ammessi alla procedura di qualificazione i soggetti di cui all'artt. 45 e 46 del D.lgs. 50/2016.

Sono ammessi alla procedura di qualificazione anche i soggetti provenienti dagli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché soggetti stabiliti in Paesi non aderenti all'Unione Europea con i quali l'Italia, o l'Unione Europea, abbiano concluso intese o accordi di reciprocità per garantire l'accesso al mercato nel settore di pertinenza del presente regolamento. Non possono richiedere l'iscrizione nel medesimo elenco ufficiale soggetti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 Cod. Civ. ovvero i cui atti siano imputabili, sulla base di univoci elementi, ad un medesimo centro decisionale. Se detta situazione viene a verificarsi successivamente alla iscrizione, gli operatori devono darne tempestivamente comunicazione alla Società con indicazione di quale impresa deve essere mantenuta nell'elenco. Non è previsto un processo di qualifica per i raggruppamenti temporanei d'impresa (RTI). In caso di partecipazione di consorzi di cui alle lett. b), c) ed e) del comma 2 dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del medesimo D.lgs. 50/2016. È ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento di una o più imprese ausiliarie, nel rigoroso rispetto di quanto previsto dall'art. 89 del codice e comunque nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- L'avvalimento è consentito solo per i requisiti di ordine economico – finanziario e tecnico – organizzativo;
- L'avvalimento è consentito al solo soggetto richiedente l'iscrizione negli elenchi e non anche al soggetto ausiliario;
- Il soggetto che ricorre all'avvalimento e il soggetto ausiliario non possono richiedere l'iscrizione per la stessa categoria;
- È preclusa l'iscrizione di quei soggetti che intendono avvalersi, in tutto od in parte, dei medesimi soggetti ausiliari;
- Il soggetto ausiliario deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016;
- Il contratto di avvalimento è sostituito da una dichiarazione congiunta del soggetto richiedente l'iscrizione e del soggetto ausiliario con la quale essi si impegnano a stipulare il contratto di avvalimento in fase di partecipazione alle singole procedure di gara;
- Il soggetto iscritto od il soggetto ausiliario devono comunicare tempestivamente, durante il periodo di iscrizione, le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse oggetto di avvalimento in favore del soggetto iscritto nonché ogni variazione, per il soggetto ausiliario, dei requisiti

**REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI, FORNITURE,
SERVIZI E PROFESSIONISTI EX ART.134 D. LGS. N. 50/2016**



di ordine generale e di ordine economico finanziario e tecnico organizzativo: deve seguire, a pena di cancellazione dall'elenco, integrazione e regolarizzazione delle condizioni di ammissibilità per l'iscrizione entro il termine perentorio di 30 giorni durante i quali si applica la sospensione dalla iscrizione;

- Non è ammesso l'avvalimento in relazione al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. a D.lgs. 50/2016 con riferimento al possesso della certificazione di Qualità nonché per i requisiti di idoneità professionale; inoltre, non è ammesso il ricorso all'avvalimento per la certificazione di qualità (cfr. CDS 28/07/2015 n. 3698/2015);

- Ai sensi dell'art. 89, comma 6, D.lgs. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, l'ausiliario non può a sua volta avvalersi di altro soggetto.

Possono presentare domanda di qualificazione anche reti di imprese. A tal fine, trovano applicazione le indicazioni rese dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con determinazione n. 3 del 23 aprile 2013 e, più in generale, le disposizioni dettate in tema di raggruppamenti temporanei di imprese in virtù del richiamo effettuato dall'art. 45, comma 2, lett. f), del D.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 48 del medesimo D.lgs. n. 50/2016.

ART. 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata on-line, a cura dell'Operatore Economico che intende iscriversi, secondo la procedura sotto descritta:

- L'Operatore Economico interessato si dovrà collegare al link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_sii.

La Ditta potrà scaricare l'elenco delle categorie merceologiche che compongono l'Albo Fornitori per determinare quelle a cui iscriversi.

- Dopo l'individuazione delle categorie di proprio interesse, dovrà compilare le varie schede accessibili dal link "Registrati", seguendo le successive istruzioni on-line del programma.

La domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e modificazioni.

I soggetti che chiedono di essere iscritti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o d'uso di atti falsi, sono tenuti

**REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI, FORNITURE,
SERVIZI E PROFESSIONISTI EX ART.134 D. LGS. N. 50/2016**



a comunicare l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui sopra e/o eventuali modificazioni, entro 15 giorni dal loro verificarsi.

ART. 5 - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SISTEMA

Qualora la SII s.c.p.a. intenda promuovere gare avvalendosi dei Sistemi di Qualificazione, in conformità con le disposizioni contenute nel regolamento aziendale per le acquisizioni di lavori, beni e servizi nei settori speciali sotto soglia comunitaria, procederà di volta in volta all'individuazione dei soggetti da invitare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché del principio di rotazione. La piattaforma consente il rispetto del principio di rotazione dei fornitori basato su criterio casuale o casuale pesato sul numero di inviti precedentemente ricevuti. Resta ferma la facoltà, per procedure di affidamento di particolare rilevanza tecnica, progettuale e/o economica di applicare criteri e vincoli diversi da quelli sopra definiti (ad esempio richiesta di certificazione qualità, ambiente e sicurezza) nel rispetto tuttavia delle norme e dei principi stabiliti nel codice dei Contratti Pubblici.

ART. 6 - MODALITÀ DI INDIZIONE DELLE GARE

Le società della SII s.c.p.a., qualora intenda attivare una gara con Sistema di Qualificazione, invita senza dover ricorrere alla preventiva pubblicazione del bando, i soggetti iscritti al Sistema. Nelle lettere di invito sono indicati condizioni e criteri di aggiudicazione che saranno determinati dalla stazione appaltante. Dal 18 ottobre 2018 la stazione appaltante è obbligata ad utilizzare sistemi elettronici per la gestione delle procedure di affidamento delle gare, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 50/2016. La SII s.c.p.a. utilizza la piattaforma di e-procurement per bandire le procedure di gara su invito tramite il Sistema di Qualificazione. La piattaforma è accessibile al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_sii.

Per le gare la SII s.c.p.a. potrà invitare solo i fornitori che, entro la data di scadenza di presentazione delle offerte, saranno iscritti alla piattaforma.

Pertanto, non saranno più ammesse offerte cartacee.

In fase di partecipazione alla gara, la stazione appaltante richiederà all'operatore economico di autocertificare i requisiti di carattere speciale e generale ex art. 80 D.lgs. 50/2016, dichiarati ai fini della qualificazione al presente sistema. Ai sensi dell'art 32, comma 7, D.lgs. 50/2016 l'aggiudicazione resta condizionata dalla verifica dei predetti requisiti di carattere generale e speciale. L'esito positivo di dette

**REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI, FORNITURE,
SERVIZI E PROFESSIONISTI EX ART.134 D. LGS. N. 50/2016**



verifiche costituisce condizione necessaria per la stipula del contratto. Laddove sia stata presentata falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante in attuazione delle prescrizioni di cui all'art. 80, comma 12, D.Lgs. 50/2016, ne darà segnalazione all'ANAC. Inoltre, dalla dichiarazione non veritiera deriva anche una sanzione a carattere pecuniario, come disposto dall'art. 213, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016, sanzione irrogata dalla stessa ANAC. Alle gare d'appalto, indette utilizzando i sistemi di qualificazione, possono partecipare solo i soggetti già qualificati. La società iscritta singolarmente ha facoltà di partecipare alle procedure di gara in raggruppamento temporaneo, ma in tal caso potrà farlo esclusivamente in qualità di mandataria. Il soggetto mandante dovrà obbligatoriamente iscriversi in piattaforma di e-procurement, qualora non sia già iscritto. I consorzi di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 lett. b) e c) potranno partecipare alle procedure di gara per conto proprio ovvero, per conto dei consorziati individuati e accreditati dalla stazione appaltante quali esecutori dei lavori in sede di istanza di iscrizione al Sistema di Qualificazione di cui all'art. 134 del D.lgs. n. 50/2016. È ammessa la possibilità di variare/incrementare le imprese esecutrici anche successivamente alla iscrizione.

I consorzi potranno partecipare alle procedure di gara per conto dei propri consorziati anche se non individuati e accreditati dalla stazione appaltante quali esecutori dei lavori in sede di istanza di iscrizione al Sistema di Qualificazione di cui all'art. 134 del D.lgs. n. 50/2016.

Tuttavia, solo nell'ipotesi in cui l'operatore economico individuato quale consorziato non sia già iscritto singolarmente al sistema di qualificazione, prima della presentazione dell'offerta, ha l'obbligo di iscriversi in piattaforma di e-procurement. Resta inteso che, nel caso in cui l'operatore economico individuato, rispettivamente, quale mandante o quale impresa consorziata, non adempia a quanto sopra prescritto, si procederà con l'esclusione dalla procedura di gara; pertanto, resta a carico dell'operatore economico iscritto la verifica in merito all'avvenuto adempimento, rispetto a quanto sopra prescritto. In virtù dei divieti di cui all'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016, è fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

**REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI, FORNITURE,
SERVIZI E PROFESSIONISTI EX ART.134 D. LGS. N. 50/2016**



ART. 7 - MODALITÀ DI COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI

A seguito della qualificazione saranno redatti gli elenchi degli operatori economici iscritti nei Sistemi di Qualificazione Lavori, Forniture, Servizi e Professionisti. Tali elenchi riportano l'indicazione per ogni iscritto delle categorie e classi per cui risulta essere qualificato.

ART. 8 - CAUSE DI CANCELLAZIONE

La SII s.c.p.a. procederà alla cancellazione dell'iscrizione al Sistema di Qualificazione nei seguenti casi:

- a) formale richiesta da parte del candidato;
- b) cessazione dell'attività;
- c) procedure concorsuali;
- d) accertamento di mancato possesso di anche uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Sistema di Qualificazione ivi comprese le prescrizioni di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- e) perdita di uno qualsiasi dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Sistema di Qualificazione;
- f) dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto;
- g) comunicazioni/informazioni interdittive, ai sensi del D.lgs. 159/11 da parte della competente Prefettura riguardante la società e/o gli Amministratori e/o gli Organismi di Controllo e/o il rappresentante legale della stessa e, comunque, tutti i soggetti di cui all'art. 85 dello stesso decreto;
- h) affidamento a terzi dell'esecuzione parziale del contratto senza preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;
- i) mancata partecipazione alle procedure selettive o mancata presentazione di idonee giustificazioni a tre inviti/anno;
- j) mancata sottoscrizione del contratto senza valida giustificazione;
- k) gravi inadempienze normative in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente e responsabilità sociale di impresa, formalizzate anche attraverso la comminazione di una Non Conformità;
- l) intervenuta risoluzione contrattuale per fatto e colpa dell'operatore economico;
- m) applicazione di n. 3 provvedimenti di sospensione, anche se aventi ad oggetto diverse fattispecie.
- n) In caso di contenzioso, conclusosi a favore della Stazione Appaltante e relativo a gravi inadempienze nell'esecuzione del contratto e/o in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente e responsabilità sociale di impresa e/o inosservanza dell'impegno etico e/o del Protocollo di Legalità, laddove sottoscritto.

**REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI, FORNITURE,
SERVIZI E PROFESSIONISTI EX ART.134 D. LGS. N. 50/2016**



In caso di sussistenza di una delle cause di cancellazione di cui sopra, verrà contestata per iscritto all'operatore economico la causa di cancellazione, assegnandogli un termine non inferiore a 10 giorni per le controdeduzioni. Qualora le stesse non vengano accolte, verrà formalizzato all'operatore economico un provvedimento di cancellazione. Nel caso in cui sia già avvenuto un contraddittorio con il RUP, l'ufficio Fornitori potrà acquisire e fare proprio l'esito del contraddittorio avviato dal RUP, provvedendo all'immediata comminazione del provvedimento di cancellazione. Per la sola ipotesi di cui alla lettera k) la formalizzazione della causa di cancellazione, consegue all'apertura da parte del RUP di una Non Conformità, ai sensi del sistema di gestione integrato del SII s.c.p.a. e delle società aderenti al Sistema di Qualificazione, che verrà formalizzata al soggetto iscritto al Sistema di Qualificazione. La cancellazione può essere preceduta dalla sospensione temporanea per il periodo necessario a compiere le verifiche e l'istruttoria del procedimento di cancellazione: al termine dell'eventuale periodo di sospensione verrà disposta la cancellazione od il reintegro dell'operatore economico iscritto. Il candidato la cui iscrizione è stata cancellata dal sistema potrà presentare una nuova domanda di qualificazione (corredata da un nuovo versamento) e sarà ri ammesso decorsi almeno due anni dalla data di cancellazione.

ART. 9 CAUSE DI SOSPENSIONE

La SII procederà alla sospensione dell'iscrizione al sistema di qualificazione nei seguenti casi:

- a) accertamenti in corso per responsabilità di particolare gravità concernenti irregolarità nella esecuzione della prestazione, sia per contratti già conclusi od in corso di esecuzione;
- b) sussistenza di una situazione di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione ex art 21 D.lgs. 39/2013;
- c) omissione della comunicazione da parte dei soggetti nei termini previsti dai precedenti artt. 2 e 3 delle precisazioni/integrazioni o di variazioni dei requisiti;
- d) intervenuta sentenza di condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità o serietà professionale e comunque, per delitti finanziari, ovvero procedimenti per l'applicazione di misure la cui gravità faccia venir meno i requisiti morali richiesti per l'iscrizione al Sistema;
- e) inadempienze normative in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente e responsabilità sociale di impresa formalizzate anche attraverso la comminazione di una non conformità.
- f) attribuzione di un numero ≥ 4 di NC (non attinenti inadempienze normative in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente e responsabilità sociale di impresa) attribuite allo stesso contratto.

**REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI, FORNITURE,
SERVIZI E PROFESSIONISTI EX ART.134 D. LGS. N. 50/2016**



In caso di sussistenza di una delle cause di sospensione di cui sopra, verrà contestata per iscritto all'operatore economico la causa di sospensione, assegnandogli un termine non inferiore a 10 giorni per le controdeduzioni. Qualora le stesse non vengano accolte, verrà formalizzato all'operatore economico un provvedimento di sospensione. Nel caso in cui sia già avvenuto un contraddittorio con il RUP, l'ufficio Fornitori potrà acquisire e internalizzare l'esito del contraddittorio avviato dal RUP, provvedendo quindi alla immediata comminazione del provvedimento di sospensione. Nelle more della istruttoria circa eventuali cause di sospensione, la SII s.c.p.a. potrà altresì disporre la sospensione in via cautelare dell'operatore economico soggetto all'accertamento. Contestualmente verrà inviata al fornitore, tramite pec, una richiesta di chiarimenti, a cui il fornitore dovrà riscontrare entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. La sospensione in via cautelare potrà cessare in seguito alla accettazione delle giustificazioni presentate dall'operatore economico. Diversamente il fornitore potrà essere sospeso, tramite invio di formale provvedimento, nelle seguenti ipotesi:

- Mancato riscontro alla richiesta di chiarimento ricevuta via pec: il fornitore riceverà formale provvedimento di sospensione di un anno che potrà essere prorogato di un ulteriore anno, nel caso in cui non sia risolta la causa di sospensione;
- Mancata accettazione delle giustificazioni presentate dall'operatore economico: il fornitore riceverà formale provvedimento di sospensione pari a un anno. L'operatore economico, che veda la propria qualificazione sospesa, sarà automaticamente riammesso nell'elenco una volta cessata la causa di sospensione, risoluzione certificata dal RUP che ha effettuato la segnalazione e, comunque, non prima che sia decorso un anno.

ART. 10 – OSSERVANZA MODELLO ORGANIZZATIVO E NORMATIVA EX D.LGS. N. 231/01.

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/01, il fornitore si impegna, nei rapporti con Stazione appaltante anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Modello adottato ex D. Lgs 231/01, approvato dal Consiglio di Amministrazione di SII, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere.

In caso di violazione del suddetto Modello che sia riconducibile alla responsabilità del fornitore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs 231/01, sarà facoltà di SII di recedere dal contratto e, nei casi più gravi (anche in caso di sentenza di condanna resa ai sensi

REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI, FORNITURE, SERVIZI E PROFESSIONISTI EX ART.134 D. LGS. N. 50/2016



dell'art. 444 c.p.p.), di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

ART. 11 - PRIVACY E RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione del Contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per "normativa vigente" si intende il Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation, la normativa italiana di adeguamento nonché i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Il contenuto del presente Contratto e le informazioni che il Fornitore riceverà in esecuzione o in ragione del presente Contratto sono da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo quanto necessario per il corretto adempimento del presente Contratto e salvi espressi obblighi di legge. Il Fornitore si obbliga quindi a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le informazioni summenzionate possano in qualche modo essere acquisite da terzi o divulgate a terzi. Il Fornitore s'impegna in ogni caso a comunicare a S.I.I. prontamente e per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo all'eventuale divulgazione di informazioni riservate.

ART. 12 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere relativamente all'applicazione del presente regolamento, sarà competente in via esclusiva il Foro di Terni.

ART. 13 - ALLEGATI

- ALLEGATO "A" SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI;
- ALLEGATO "B" SISTEMA DI QUALIFICAZIONE FORNITURE E SERVIZI;
- ALLEGATO "C" SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONISTI.

**REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI, FORNITURE,
SERVIZI E PROFESSIONISTI EX ART.134 D. LGS. N. 50/2016**